

Publicato il 12/07/2018

N. 00857/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Societa' Agricola Ag.Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino 9;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

nei confronti

Societa' Agricola Parmigiani Claudio e Simone S.S., Divano Giuseppe Impresa Individuale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Determinazione Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n. 1057

del 14 novembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21 novembre 2016;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento;
nonché, con i motivi aggiunti depositati il 29.03.2017, per l'annullamento
- della nota della Regione Piemonte, 24 gennaio 2017, classificaz.6.60.10, PSR 2014-2020, 5/2017A/A17,1, mai notificata alla ricorrente, di cui essa ha avuto conoscenza in data 23 febbraio 2017 per il deposito nel presente giudizio ad opera della Regione Piemonte.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.1) La Società agricola AG.MA. s.r.l. ha partecipato al bando “PSR 2014-2020: misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali): campagna 2016”, con specifico riferimento alla sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, presentando domanda di sostegno per l’operazione 10.1.1 “Produzione integrata”.

1.2) Con la determinazione dirigenziale n. 768 del 16/9/2016 la Regione Piemonte ha approvato, tra le altre, la graduatoria relativa all’operazione 10.1.1, in cui la domanda della società agricola ricorrente risultava collocata alla posizione n. 153, utile per ottenere il finanziamento richiesto.

1.3) Con la successiva determinazione dirigenziale n. 1057 del 14/11/2016 la Regione ha provveduto all’approvazione di una nuova graduatoria delle domande 2016, in sostituzione di quella approvata con la D.D. n. 768/2016: in tale nuova graduatoria la domanda della ricorrente è risultata collocata alla posizione n. 710 ed è risultata quindi “*ammissibile ma non finanziabile*”.

2) Con il ricorso in epigrafe la Società agricola AG.MA. s.r.l. ha impugnato la D.D. n. 1057/2016 e la relativa graduatoria. Con motivi aggiunti depositati il 29/3/2017 ha poi esteso l'impugnazione alla nota del 24/1/2017 con cui il Responsabile del Settore 5 - Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Piemonte ha illustrato le ragioni che hanno indotto l'Ente ad approvare la seconda graduatoria, con effetto negativo per l'azienda predetta.

Per resistere all'impugnazione si è costituita in giudizio la Regione Piemonte.

3) Nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

Per la trattazione della causa nel merito è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2018, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi.

All'udienza predetta la causa è quindi passata in decisione.

4) Ai fini della decisione è preliminarmente necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio.

4.1) Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati, oltre che alla Regione Piemonte, alla Società Agricola Parmigiani Claudio e Simone S.S., nonché alla Impresa individuale Divano Giuseppe.

Quest'ultimo soggetto, in particolare, risulta collocato nella graduatoria impugnata alla posizione n. 635, avendo ottenuto 20 punti (contro i 18 punti attribuiti alla società agricola ricorrente, collocata alla posizione n. 710).

Nella graduatoria stessa l'ultima domanda risultata "*ammissibile e finanziabile*" è quella collocata alla posizione n. 648 (Chionetti Massimo).

4.2) Nel ricorso si sostiene che AG.MA. avrebbe titolo ad ottenere altri 6 punti (per un totale di 24), sufficienti per garantire la finanziabilità della domanda della ricorrente (tenuto conto che l'ultima posizione assegnata con 24 punti è la n. 392).

L'accoglimento del ricorso e il reinserimento di AG.MA. in posizione utile potrebbe quindi pregiudicare i soggetti attualmente inseriti nella graduatoria impugnata a partire dalla posizione n. 393; più in particolare, posto che il premio richiesto dalla ricorrente è di euro 74.937,27, l'eventuale reinserimento potrebbe

determinare l'estromissione dalle posizioni utili per ottenere il finanziamento dei soggetti attualmente collocati dal posto 640 al posto 648.

5) In tale quadro si rende dunque necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti individuabili quali controinteressati in quanto potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, per effetto del reinserimento in graduatoria, nella posizione utile precedentemente indicata, della società agricola ricorrente.

5.1) Sussistono comunque i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo per autorizzare la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Piemonte - Agricoltura e sviluppo rurale contenente i seguenti dati:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria in posizione precedente quella della parte ricorrente;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

In relazione alle prescritte modalità, la Regione Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale" - previa trasmissione, da parte ricorrente, di copia dei documenti in questione - il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di

seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La Regione Piemonte, inoltre:

c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito - area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale" del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dei suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi dovrà recare la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

5.2) Il ricorso e i motivi aggiunti, unitamente alla presente ordinanza, dovranno inoltre essere personalmente notificati, a cura di parte ricorrente, ai soggetti inseriti nella graduatoria impugnata alle posizioni dal n. 640 al n. 648. La Regione Piemonte provvederà, a richiesta, a mettere immediatamente a disposizione della parte ricorrente i relativi indirizzi.

5.3) Agli adempimenti di cui sopra la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 per l'ulteriore trattazione della causa nel merito.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO